

ART.8
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo, o altra idonea documentazione, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riciclo e, ove spettante, sarà riconosciuta nella percentuale scaturente dal rapporto di cui al comma 3, applicata, di norma, alla quota variabile della tariffa dovuta per l'anno successivo a quello cui il riciclo si riferisce, senza che ciò determini ulteriori congruagli, salvo il verificarsi di situazioni particolari e contingenti, da valutare di volta in volta.
5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante le tipologie, distinte per codice EER, e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno essere allegate le copie di tutti i formulari di trasporto di cui all'art.193 del D.Lgs.152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, in conformità alla normativa vigente. E' facoltà del Comune di richiedere ai soggetti idonea documentazione ritenuta necessaria ai fini di verificare l'avvenuta operazione e la conformità rispetto a quanto dichiarato. Qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione prodotta e/o acquisita si provvederà al recupero delle quote di riduzioni indebitamente fruite.
6. L'omessa presentazione dell'intera documentazione entro il termine ultimo stabilito dal comma precedente, comporta la perdita del diritto alla riduzione.